

Amministrazione di sostegno: i decreti del giudice tutelare sono reclamabili solo avanti alla Corte d'Appello

Corte di Cassazione sezioni unite, provvedimento n. 21985 del 30.07.2021

Con la suddetta pronuncia viene affermato il seguente principio di diritto: *“I decreti del Giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell’art. 720 bis cpc, comma 2, unicamente dinnanzi alla Corte d’appello, quale che sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio).”*

Così pronunciando la Suprema Corte, dando rilievo alla disposizione letterale della norma sopra citata, speciale rispetto al contenuto dell’art. 739 cpc, fornisce un nuovo indirizzo contrapposto rispetto al precedente orientamento giurisprudenziale costituzionalmente orientato e invalso da un decennio, in forza del quale i decreti del giudice tutelare dovevano essere impugnati con reclamo alla corte d’appello solo se si trattava di provvedimenti a carattere decisorio (quali: apertura, chiusura, rigetto, proroga della amministrazione di sostegno), e con reclamo avanti al Tribunale in composizione collegiale se si trattava di provvedimenti a carattere gestorio (inclusi quelli di designazione/revoca/sostituzione dell’amministratore di sostegno).